

SAIPEM S.p.A.
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
DEL 30 APRILE / 4 MAGGIO 2011

Proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione sui punti 1 e 2 all'Ordine del Giorno della Parte Ordinaria.

- 1) BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2010 DI SAIPEM S.P.A. RELAZIONI DEGLI AMMINISTRATORI, DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE. DELIBERAZIONI RELATIVE. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2010.**
- 2) ATTRIBUZIONE DELL'UTILE D'ESERCIZIO.**

“Signori Azionisti,

siete invitati ad approvare il bilancio d'esercizio della vostra società al 31 dicembre 2010 e la proposta di attribuire l'intero utile di esercizio di 85.267.865,30 euro, nonché di destinare la occorrente quota di utili di esercizi precedenti, agli azionisti a titolo di dividendo per le azioni in circolazione alla data di stacco cedola in ragione di 0,63 euro per le azioni ordinarie e 0,66 euro per le azioni di risparmio.

Siete altresì invitati ad approvare la proposta di mettere in pagamento il dividendo a partire dal 26 maggio 2011, con stacco cedola fissato al 23 maggio 2011”.

SAIPEM S.p.A.
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
DEL 30 APRILE / 4 MAGGIO 2011

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 3 all'Ordine del Giorno della Parte Ordinaria.

**3) NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI PREVIA
DETERMINAZIONE DEL NUMERO E DELLA LORO
DURATA IN CARICA E DETERMINAZIONE DEL
COMPENSO LORO SPETTANTE. NOMINA DEL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.**

“Signori Azionisti,

con l'Assemblea per l'approvazione del bilancio per l'esercizio 2010, viene a scadere il mandato conferito ai Consiglieri in carica, nominati dall'Assemblea del 28 aprile 2008.

Vi rammentiamo che la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione dovrà avvenire con voto di lista ai sensi dell'art. 19 dello Statuto che di seguito viene riportato:

“La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a nove. L'Assemblea ne determina il numero entro i limiti suddetti.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi che scade alla data dell'assemblea

convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Il Consiglio di amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione in prima convocazione, e messe a disposizione del pubblico con le modalità previste dalla legge e dalla Consob con proprio regolamento almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Ogni azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e votare una sola lista, secondo le modalità prescritte dalle citate disposizioni di legge e regolamentari.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri rappresentino almeno il 2% del capitale sociale, o la diversa misura stabilita da Consob con proprio Regolamento (1% in base alle delibera Consob n. 17633 del 26 gennaio 2011). La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Almeno un Amministratore, se il Consiglio è composto da un numero di membri non superiore a sette, ovvero almeno tre Amministratori, se il Consiglio è composto da un numero di membri superiore a sette, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società quotate. La maggioranza degli amministratori deve, altresì, possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dalla Consob per gli Amministratori di società quotate sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di altra società quotata.

Nelle liste sono espressamente individuati i candidati in possesso dei citati requisiti di indipendenza.

Tutti i candidati debbono possedere altresì i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente.

Unitamente al deposito di ciascuna lista, a pena di inammissibilità della medesima, devono depositarsi il curriculum professionale di ogni candidato e le dichiarazioni con le quali i medesimi accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché il possesso dei citati requisiti di onorabilità ed eventuale indipendenza.

Gli Amministratori nominati devono comunicare alla Società l'eventuale perdita dei citati requisiti di indipendenza e onorabilità nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o incompatibilità.

Il Consiglio valuta periodicamente l'indipendenza e l'onorabilità degli Amministratori nonché l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità. Nel caso in cui in capo ad un Amministratore non sussistano o vengano meno i requisiti di indipendenza o di

onorabilità dichiarati e normativamente prescritti ovvero sussistano cause di ineleggibilità o incompatibilità, il Consiglio dichiara la decadenza dell'Amministratore e provvede per la sua sostituzione ovvero lo invita a far cessare la causa di incompatibilità entro un termine prestabilito, pena la decadenza dalla carica.

Alla elezione degli Amministratori si procederà come segue:

a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa i sette decimi degli amministratori da eleggere con arrotondamento, in caso di numero frazionario inferiore all'unità, all'unità inferiore;

b) i restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno o due o tre secondo il numero progressivo degli Amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di

amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti;

c) qualora, a seguito dell'applicazione della procedura sopra descritta, non risultasse nominato il numero minimo di Amministratori indipendenti statutariamente prescritto, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato nelle varie liste, secondo il sistema indicato nella lettera b); risulteranno eletti i candidati, non ancora tratti dalle liste ai sensi delle lettere a) e b), in possesso dei requisiti di indipendenza che abbiano ottenuto i quozienti più elevati, nel numero necessario ad assicurare l'osservanza della disposizione statutaria. Essi subentrano agli amministratori non indipendenti cui sono stati assegnati i quozienti più bassi. In assenza di un numero di candidati tali da consentire il rispetto del numero minimo di amministratori indipendenti, l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, la sostituzione dei candidati privi dei requisiti di indipendenza che hanno ottenuto il quoziente più basso;

d) per la nomina di amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento sopra previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, in modo tale da assicurare comunque che la composizione del Consiglio di Amministrazione sia conforme alla legge e allo statuto.

La procedura del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, sempre entro il limite di cui al primo comma del presente articolo, provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadranno con quelli in carica.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, si intenderà dimissionario l'intero Consiglio e l'Assemblea dovrà essere convocata senza indugio dal Consiglio di Amministrazione per la ricostituzione dello stesso.

Il Consiglio può istituire al proprio interno Comitati cui attribuire funzioni consultive e propositive su specifiche materie”.

Vi rammentiamo che l’art. 21 dello statuto prevede che il Presidente possa essere nominato dal Consiglio di Amministrazione “qualora non vi abbia provveduto l’Assemblea”.

Vi rammentiamo quanto prevede l’art. 24 dello Statuto:

“Ai Consiglieri spetta, su base annuale e per il periodo di durata della carica, il compenso determinato dall’Assemblea Ordinaria all’atto della loro nomina; il compenso così determinato resta valido fino a diversa deliberazione dell’Assemblea. Ai Consiglieri spetta altresì il rimborso delle spese sostenute in relazione al loro ufficio.

Ai Consiglieri investiti di particolari cariche spetta la remunerazione determinata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale”.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

“Signori Azionisti,

siete invitati

- a nominare i Consiglieri, fissandone in nove il numero, per gli esercizi 2011-2012-2013 e comunque sino all'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31.12.2013, votando una lista tra quelle presentate e pubblicate in conformità alle disposizioni statutarie;
- a nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione, scegliendolo tra i candidati della lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti, o lasciare che il Consiglio di Amministrazione provveda alla nomina;
- a determinare il compenso annuo di ciascun Consigliere per la durata del mandato”.

SAIPEM S.p.A.
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
DEL 30 APRILE / 4 MAGGIO 2011

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 4 all'Ordine del Giorno della Parte Ordinaria.

4) NOMINA DEI SINDACI E DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE E DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE SPETTANTE AI SINDACI EFFETTIVI E AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE.

“Signori Azionisti,

con l'Assemblea per l'approvazione del bilancio per l'esercizio 2010, viene a scadere il mandato conferito ai Sindaci in carica, nominati dall'Assemblea del 28 aprile 2008.

Per ciò che attiene alla nomina del Collegio Sindacale e alla fissazione della retribuzione Vi rinviamo a quanto dispone l'art. 27 dello Statuto che recita quanto segue:

“L'Assemblea nomina i Sindaci e ne determina la retribuzione. Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci Effettivi; sono altresì nominati due Sindaci Supplenti. I Sindaci sono scelti tra coloro che siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile, in particolare dal decreto del 30 marzo 2000 n° 162 del Ministero della Giustizia.

Ai fini del suddetto decreto le materie strettamente attinenti all'attività della Società sono: diritto commerciale, economia aziendale e finanza aziendale.

Agli stessi fini, strettamente attinenti all'attività della Società sono i settori ingegneristico, geologico e minerario.

I Sindaci possono assumere incarichi di componente di organi di amministrazione e controllo in altre società nei limiti fissati dalla Consob con proprio regolamento.

Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

Per il deposito, la presentazione e la pubblicazione delle liste si applicano le procedure dell'art. 19, nonché le disposizioni emanate dalla Consob con proprio regolamento in materia di elezione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo.

Ogni azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e votare una sola lista, secondo le modalità prescritte dalle citate disposizioni di legge e regolamentari.

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti, titolari di diritto di voto al momento della presentazione delle medesime, che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 2% o la diversa percentuale fissata da disposizioni di legge o regolamentari, delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria (1% in base alle delibera Consob n. 17633 del 26 gennaio 2011).

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste si articolano in due sezioni: la prima riguarda i candidati alla

carica di Sindaco Effettivo, la seconda riguarda i candidati alla carica di Sindaco Supplente. Almeno il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali dei conti e avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti saranno tratti due sindaci effettivi e un sindaco supplente. L'altro sindaco effettivo e l'altro sindaco supplente sono nominati con le modalità previste dall'art. 19 lettera b), da applicare distintamente a ciascuna delle sezioni in cui le altre liste sono articolate.

L'assemblea nomina Presidente del Collegio Sindacale uno dei Sindaci effettivi eletti con le modalità previste dall'art. 19 lettera b).

In caso di sostituzione di un sindaco tratto dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti subentra il sindaco supplente tratto dalla stessa lista; in caso di sostituzione del sindaco tratto dalle altre liste, subentra il sindaco supplente tratto da queste ultime.

La procedura del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell'intero Collegio Sindacale.

I Sindaci uscenti sono rieleggibili”.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

“Signori Azionisti,
siete invitati

- a nominare i Sindaci che resteranno in carica sino all'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31.12.2013, votando una lista tra quelle presentate e rese note in conformità alle

disposizioni statutarie;

- a nominare Presidente del Collegio Sindacale il sindaco effettivo indicato al primo posto nella lista di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Siete altresì invitati a determinare la retribuzione annua del Presidente del Collegio Sindacale e quella annua degli altri Sindaci Effettivi”.

SAIPEM S.p.A.
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
DEL 30 APRILE / 4 MAGGIO 2011

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 1 all'Ordine del Giorno della Parte Straordinaria.

1) MODIFICA DEGLI ARTICOLI 12, 13 E 19 DELLO STATUTO.

“Signori Azionisti,

il 5 marzo 2010 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27, che ha recepito in Italia la Direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate. Si è quindi reso necessario adeguare lo statuto della società.

Si intende, a tal fine, sottoporre all'Assemblea le modifiche per le quali la nuova normativa attribuisce alla società una facoltà di scelta. Le modifiche statutarie, di mero adeguamento normativo, sono già state effettuate dal Consiglio di Amministrazione del 13 dicembre 2010.

Le modifiche proposte non comportano ricorrenza del diritto di recesso ex art. 2437 c.c.

Tutte le modifiche statutarie derivanti dal decreto si applicano, per disposizione di legge, alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 31 ottobre 2010.

In relazione a ciò, il Consiglio propone all'Assemblea le seguenti modifiche:

Convocazione unica dell'Assemblea

Il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27 modifica l'articolo 2369 del codice civile, stabilendo che lo statuto delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può escludere il ricorso a convocazioni successive alla prima e disponendo che all'unica convocazione si applichino, per l'Assemblea ordinaria, le maggioranze indicate per la seconda convocazione e, per l'Assemblea straordinaria, quelle previste per le convocazioni successive alla seconda.

In relazione alla citata disposizione si propone di modificare l'art. 12 dello statuto, prevedendo che l'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria si tengono normalmente a seguito di più convocazioni, ma che il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità, che sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria si tengano a seguito di un'unica convocazione. Tale modifica comporta, di conseguenza, che in tutti i riferimenti dello statuto all'Assemblea in prima convocazione debba essere aggiunto anche il caso dell'unica convocazione. In particolare, si propone di aggiungere tale riferimento agli artt. 13 e 19 dello statuto.

Intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e voto in via elettronica

Il combinato disposto dagli articoli 2370, comma 4, del codice civile, e 127 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come modificati dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27, lascia alle società la possibilità di consentire ai soggetti legittimati l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica. Si intende recepire, pertanto, nell'art. 13 dello statuto la nuova norma, rimettendo all'avviso di convocazione l'indicazione della possibilità di utilizzare mezzi di telecomunicazione per l'intervento e mezzi elettronici

per l'espressione del voto in Assemblea.

Rappresentante degli azionisti designato dalla società

L'articolo 135-*undecies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, introdotto dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27, stabilisce che le società con azioni quotate designano per ciascuna Assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, con modalità e nei termini stabiliti dalla norma stessa. La norma si applica a meno che lo statuto non disponga diversamente. Si propone pertanto di modificare l'art. 13 dello statuto affinché Saipem possa avvalersi della facoltà di designare un rappresentante degli azionisti".

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

“Signori Azionisti,

tutto ciò premesso, siete invitati

- ad approvare le modifiche degli articoli 12,13 e 19 (3° paragrafo), dello statuto di Saipem S.p.A. secondo il testo proposto, appresso trascritto a fronte di quello vigente.

TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO
ART. 12 L'Assemblea è convocata mediante avviso da pubblicare sul sito Internet della Società nonché con le modalità previste dalla Consob con proprio Regolamento, nei termini di legge e in conformità con la normativa	ART. 12 L'Assemblea è convocata mediante avviso da pubblicare sul sito Internet della Società nonché con le modalità previste dalla Consob con proprio Regolamento, nei termini di legge e in conformità con la

vigente.	normativa vigente. L'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria si tengono normalmente a seguito di più convocazioni; le relative deliberazioni dovranno essere prese con le maggioranze richieste dalla legge nei singoli casi. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità, che sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria si tengano a seguito di un'unica convocazione. In caso di unica convocazione si applicano le maggioranze a tal fine previste dalla legge.
ART. 13 La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata dalla comunicazione alla Società effettuata ai sensi di legge da un intermediario abilitato in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, in conformità alle proprie scritture contabili. La comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per	ART. 13 La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata dalla comunicazione alla Società effettuata ai sensi di legge da un intermediario abilitato in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, in conformità alle proprie scritture contabili. La comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di

l'assemblea in prima convocazione. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea. Le comunicazioni effettuate dagli intermediari abilitati devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione ovvero entro il diverso termine stabilito dalla Consob con regolamento. Resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, salvo diverso termine previsto dalla legge, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli argomenti proposti. Le domande devono	mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea. Le comunicazioni effettuate dagli intermediari abilitati devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione ovvero entro il diverso termine stabilito dalla Consob con regolamento. Resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione
--	--

essere presentate per iscritto. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quella sulle materie all'ordine del giorno. Delle integrazioni ammesse dal Consiglio di Amministrazione è data notizia almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea, salvo diverso termine previsto dalla legge, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione. Entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta d'integrazione, i soci richiedenti consegnano al Consiglio di Amministrazione una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione. Il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione accompagnata delle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione con le modalità di cui all'articolo 11 del presente Statuto. Coloro ai quali spetta il diritto di voto	dell'Assemblea, salvo diverso termine previsto dalla legge, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli argomenti proposti. Le domande devono essere presentate per iscritto. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quella sulle materie all'ordine del giorno. Delle integrazioni ammesse dal Consiglio di Amministrazione è data notizia almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea, salvo diverso termine previsto dalla legge, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione. Entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta d'integrazione, i soci richiedenti consegnano al Consiglio di Amministrazione una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione. Il Consiglio di
---	---

possono farsi rappresentare nell'Assemblea ai sensi di legge mediante delega scritta ovvero conferita in via elettronica; la notifica elettronica della delega potrà essere effettuata mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della Società, ovvero tramite posta elettronica certificata, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione. Le adunanze assembleari possono tenersi anche in videoconferenza, a condizione che: - possa essere accertata in qualsiasi momento l'identità dei soci intervenuti in proprio o rappresentati per delega e verificata la regolarità delle deleghe rilasciate; - vengano garantiti il regolare svolgimento delle adunanze e l'esercizio del diritto di intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, l'esercizio del diritto di voto nonché la regolarità delle operazioni di votazione e la correttezza del processo di verbalizzazione; - venga consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione. A tal fine il Presidente dell'Assemblea può	Amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione accompagnata delle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione con le modalità di cui all'articolo 11 del presente Statuto. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'Assemblea ai sensi di legge mediante delega scritta ovvero conferita in via elettronica; la notifica elettronica della delega potrà essere effettuata mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della Società, ovvero tramite posta elettronica certificata, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione. Le adunanze assembleari possono tenersi anche in videoconferenza, a condizione che: — possa essere accertata in qualsiasi momento l'identità dei soci intervenuti in proprio o rappresentati per delega e verificata la regolarità delle deleghe rilasciate; — vengano garantiti il regolare svolgimento delle adunanze e l'esercizio
--	--

nominare uno o più scrutatori in ciascuno dei locali collegati in videoconferenza; il soggetto verbalizzante dell'Assemblea ha facoltà di farsi assistere da persone di propria fiducia presenti in ciascuno dei suddetti locali. L'avviso di convocazione deve contenere l'eventuale indicazione dei luoghi audio e video collegati con la Società, nei quali gli intervenienti possono affluire. L'Assemblea si intende tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente dell'Assemblea e il Segretario o il soggetto verbalizzante.	del diritto di intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, l'esercizio del diritto di voto nonché la regolarità delle operazioni di votazione e la correttezza del processo di verbalizzazione; — venga consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione. A tal fine il Presidente dell'Assemblea può nominare uno o più scrutatori in ciascuno dei locali collegati in videoconferenza; il soggetto verbalizzante dell'Assemblea ha facoltà di farsi assistere da persone di propria fiducia presenti in ciascuno dei suddetti locali. L'avviso di convocazione deve contenere l'eventuale indicazione dei luoghi audio e video collegati con la Società, nei quali gli intervenienti possono affluire. L'Assemblea si intende tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente dell'Assemblea e il Segretario o il soggetto verbalizzante. Se previsto nell'avviso di convocazione
---	--

	dell'Assemblea, coloro ai quali spetta il diritto di voto potranno intervenire all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esercitare il diritto di voto in via elettronica in conformità delle leggi, delle disposizioni regolamentari in materia e del Regolamento delle assemblee. La Società può designare per ciascuna Assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, con le modalità previste dalla legge e dalle disposizioni regolamentari, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima o unica convocazione, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.
ART. 19, 3° paragrafo Le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del	ART. 19, 3° paragrafo Le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea chiamata a

Consiglio di Amministrazione in prima convocazione, e messe a disposizione del pubblico con le modalità previste dalla legge e dalla Consob con proprio regolamento almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.	deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione in prima convocazione o unica convocazione , e messe a disposizione del pubblico con le modalità previste dalla legge e dalla Consob con proprio regolamento almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione.
--	---

- a conferire al Vice Presidente e Amministratore Delegato ogni più ampio potere affinché, anche a mezzo di procuratori e con l'osservanza dei termini e delle modalità di legge, dia esecuzione alla presente delibera, proceda al deposito dello statuto nel Registro delle Imprese, nonché apporti, ove opportuno o necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali per l'iscrizione nel Registro delle Imprese”.